



REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITÀ
Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria



Prot. n. 30865/DB2017 del 13/12/2012
Classificazione 014.140.050

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/98, n. 112 ed il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 che specifica le funzioni di indirizzo politico – amministrativo dei dirigenti;

VISTO il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2001/999/CE del 22 maggio 2001 relativo alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione delle encefalopatie spongiformi che modifica le decisioni 97/735/CE 94/474/CE ed abroga le decisioni 96/449/CE 2000/418/CE e che disciplina l'impiego di materiale a rischio specifico;

VISTO il DM 16/10/2003 che stabilisce misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale a rischio specifico ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina, con indicazioni sulle modalità di distruzione;

VISTA la D.G.R. n. 12 – 9176 del 14 luglio 2008 che affida al Dirigente del Settore Prevenzione Veterinaria della Direzione Sanità, la competenza al rilascio dei codici numerici di riconoscimento e delle autorizzazioni in materia di sottoprodotti di origine animale Reg. (CE) 1774/2002;

VISTO il Regolamento CE/1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

VISTO il Regolamento CE/142/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

VISTA la domanda della ditta A. COSTANTINO & C. SPA con sede legale in VIA F. ROMANA, 11 – FAVRIA (TO), rivolta ad ottenere l'autorizzazione per lo stabilimento sito in VIA F. ROMANA, 11 – FAVRIA (TO), come IMPIANTO di TRASFORMAZIONE di CATEGORIA 3 di cui all'articolo 24, lettera a) del Regolamento CE/1069/2009;

VISTO l'esito del sopralluogo ed il conseguente parere definitivo del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4;

VALUTATA la completezza della documentazione pervenuta al Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità della Regione Piemonte;

ASSEGNA IL RICONOSCIMENTO DEFINITIVO

allo stabilimento della ditta **A. COSTANTINO & C. SPA con sede legale in VIA F. ROMANA, 11 – FAVRIA (TO)** ed ubicazione in **VIA F. ROMANA, 11 – FAVRIA (TO)**, per la seguente attività:

- **IMPIANTO di TRASFORMAZIONE di CATEGORIA 3 di cui all'articolo 24, lettera a) del Regolamento CE/1069/2009.**

Lo stabilimento viene iscritto nel Sistema Informativo Sanitario Integrato (S.Inte.S.I.) del Ministero della Salute, con il seguente numero di riconoscimento:

ABP88PROCP3

Il Dirigente del Settore

Gianfranco CORGIAT LOIA

UB
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]